



COMUNE DI SALUDECIO

PROVINCIA DI RIMINI

C.A.P. 47835

P.IVA 00667190409

Tel 0541/869701

Fax 0541/981624

ORDINANZA DEL SINDACO N. 15 del 14/04/2020

OGGETTO: PROROGA MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 FINO AL 3 MAGGIO 2020, IN APPLICAZIONE DEL DPCM 10 APRILE 2020 E DEL DERETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE-E.R. N. 61 DEL 11/04/2020.

VISTI

- il Decreto-Legge 23.02.2020, n.6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DL n. 17, del 18 marzo 2020 concernente tra l'altro - Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali (art87);
- IL DL n.19 del 25 marzo 2020 in cui sono state alzate le sanzioni pecuniarie per chi viola i divieti e si dà, di fatto, maggiore libertà di azione alle Regioni per le misure che, eventualmente, i singoli governi regionali ritengano di voler mettere in campo su una parte o sull'intero territorio regionale e confermata l'entità delle sanzioni per chi viola le restrizioni: si va da 400 a 3mila euro, con raddoppio dell'ammenda per i recidivi;
- I vari DPCM attuativi e specificativi delle misure restrittive alla mobilità delle persone, al lavoro e alle varie attività allo scopo di ridurre e contenere il rischio contagio da Covid-19;
- I vari provvedimenti regionali nel frattempo sul punto adottati, anche nello specifico, in particolare, per la provincia di Rimini;
- La nostra precedente ordinanza n. 14 del 3 aprile scorso ulteriormente specificava a livello comunale, con la quale sulla base del DPCM 1° aprile 2020 e dell'ordinanza firmata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 03 aprile 2020, venivano dettagliate le ulteriori restrizioni disposte a livello locale fino al 13 aprile c.a.;

VISTO ad ultimo il DPCM 10 aprile 2020, con ad oggetto – Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato sulla G.U. Serie Generale , n. 97 dell'11/04/2020 – che testualmente, all'art 8, riporta:

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.

3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

4. (..)

VISTO il successivo Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 61 del 11/04/2020 che ha ulteriormente specificato fino al 3 maggio c.a. le più particolari misure adottate sul territorio della Regione, e in particolare quelle dettate per le “*province di Rimini e Piacenza e nel Capoluogo del Comune di Medicina e nella frazione di Ganzanigo*”

ATTESO CHE conformemente a quanto disposto ai prefati Provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Giunta Regionale si rende necessario prorogare l'efficacia di quanto disposto alla nostra precedente ordinanza 14/2020 **fino al 3 maggio 2020**;
VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. in ordine alle competenze del Sindaco in caso di emergenza sanitaria;

ORDINA

dal 13 aprile fino al 3 maggio 2020

- è disposta la chiusura dei cimiteri comunali di Saludecio Capoluogo, Meleto e Cerreto – sono consentite le operazioni di tumulazione ordinaria;
- è disposto il divieto di accesso e la chiusura di tutte le “casine dell'acqua” presenti sul territorio Comunale;
- è disposta la chiusura di tutti i parchi e giardini pubblici del territorio comunale, nonché il divieto di utilizzazione in qualunque modo delle attrezzature ludiche e sportive presenti;
- è disposta la chiusura della SP 59 – Via Pulzona – strada di collegamento verso la Provincia di Pesaro-Urbino in prossimità del confine con il Comune di Tavullia

DISPONE

- Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- Che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmesso a:
 - Prefetto Province di Rimini;
 - Presidente Provincia di Rimini;
 - Direttore Generale AUSL della Romagna;
 - COI – Unione della Valconca
 - Comando Stazione Carabinieri di Saludecio;
 - Polizia Locale dell'Unione della Valconca
 - Tenenza Guardia di Finanza di Cattolica.

AVVERTE

- Che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna – Bologna ed entro 120 gg. presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
- Che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90 e SS.MM.II.

Saludecio, 14/04/2020

Il Sindaco
POLIDORI DILVO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)